

stata pronunciata sentenza inappellabile in materia sia civile, sia criminale con violazione di forme o con manifesta contravvenzione alla Legge, può, quantunque nessuno abbia reclamato, informarne il suo Tribunale, e qualora l'una o l'altra violazione sia provata, la sentenza è cassata.

118. Quanto però all'interesse delle parti se il giudizio cassato è civile, si converte in un'implicita transazione che non può essere impugnata.

119. Seconda prerogativa del Tribunale di Cassazione è di pronunciare sulle domande di remissione da un Tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza pubblica. Queste si possono produrre in qualunque epoca della procedura, purchè prima della sentenza. Essa pronunciata, non sono più ammesse.

120. Tali domande sospendono il corso degli atti nella causa principale.

121. I Giudici dai quali si vorrebbe avvocata la causa, possono presentare le ragioni per le quali credono non doversi aderire alla domanda.

122. In queste cause ancora hanno luogo le disposizioni superiormente notate agli articoli 91, 94 fino al 99.

123. Terza prerogativa del Tribunale di Cassazione è di pronunciare sulle questioni d'incompetenza nelle cause criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche